



NAPOLI, 12 Marzo 2016

***Sala del Capitolo all'interno Complesso di San Domenico Maggiore,
Vico S. Domenico Maggiore n. 18,***

CONVEGNO NAZIONALE U.N.A.S.C.I.

“No Profit o Senza Lucro???”

Statuto e fiscalità

***“Le prospettive evolutive della normativa
sull'associazione sportiva.”***

Relazione di:

Guido MARTINELLI

Bologna, avvocato, giurista ed esperto legale a livello nazionale in materia sportiva.

La legge quadro sullo sport e la situazione normativa attuale

Il Presidente del Coni ha, ultimamente, più volte affermato la necessità di una nuova legge quadro sullo sport. In Parlamento è stato incardinato un progetto di legge in materia, primo firmatario l'on. Fossati, nonché un progetto governativo di legge delega sul terzo settore.

Non si può che condividere questo euforico clima legislativo, basti pensare che la legge sul professionismo sportivo, la l. 91/81, ha già compiuto 33 anni e l'unica norma organica sul dilettantismo, l'art. 90 della legge 289/02, va per i 12.

Il primo tema su cui si auspica intervenga il legislatore non può che partire dalla definizione di attività sportiva dilettantistica e di quali siano i suoi confini. Sappiamo che l'attuale situazione, che la identifica per differenza da quella individuata come professionistica dalla legge 91/81, include in un unico contenitore normativo realtà socio economiche diversissime, che vanno dal tennista che vince un importante torneo internazionale al "palleggiatore" della domenica, dallo sciatore che vince (speriamo!!) la coppa del mondo a quello che scende a spazzaneve. Se questo, da un lato, rappresenta un aspetto della criticità dell'attuale disciplina, l'altro è che tutto sta diventando "sport". Nella corsa all'accaparramento dei benefici fiscali (ricordo che quelli sul trattamento dei compensi sono appannaggio esclusivo delle attività sportive e di poche altre eccezioni in campo di bande, cori e filodrammatiche) a cui si unisce la volontà di alcune realtà nazionali sportive di puntare essenzialmente ed in maniera indiscriminata ad incrementare il proprio numero di tesserati, qualsiasi "attività" organizzata si faccia con il corpo o con la mente diventa "sport".

Altro aspetto è il ruolo centrale che tutti riteniamo debba avere la società sportiva. Ma, mi chiedo, per come è attualmente disciplinata sotto il profilo normativo, è idonea a regolamentare il momento sportivo che viviamo?

Già l'esame del comma 17 dell'art. 90, laddove prevede sia la possibilità di costituire associazioni sportive secondo la disciplina del primo libro del codice civile sia società sportive di capitale basate sul disposto del quinto libro, ma entrambe accomunate dal minimo comune denominatore dell'assenza dello scopo di lucro mostra il primo equivoco da sciogliere. Se il legislatore del '42 ha diviso le associazioni dalle società, individuando nelle prime un contenitore per attività con finalità etico - sociali e nel secondo per finalità economiche e/o di profitto, è, credo, di palese evidenza che il volerli accomunare in una unica matrice, senza interventi correttivi, così come è avvenuto, diventa impresa che non può fare a meno di far emergere palesi criticità.

Ecco, allora, che appare facile pensare che moderne associazioni sportive che possono raggiungere le centinaia se non le migliaia di associati, ben difficilmente potranno essere gestite con le finalità "associative" tipiche di detti contenitori e la cui assenza è sempre oggetto di rilievo in sede di accertamento da parte della Agenzia delle entrate.

Ad un rilievo per un club in cui si imputava la scarsa partecipazione ai lavori assembleari risposi che per fortuna era così altrimenti il cliente avrebbe dovuto affittare il palazzo dello sport per poter fare le assemblee ...

Altrettanto va detto per le società di capitali sportive le quali, per poter godere di tutte le agevolazioni fiscali previste per lo sport devono prevedere il voto per testa e non per quote di possesso e la incredibilità delle stesse, due dei presupposti che costituiscono elementi essenziali della loro natura, per come li aveva immaginati il legislatore del codice civile.

Pertanto, il ragionamento non potrà che essere l'individuazione di un contenitore tipizzato che non richiami esclusivamente e semplicemente le figure codicistiche ma che sia un nuovo contenitore giuridico tipizzato di diritto speciale che concili l'esigenza di "governo" di chi investe tempo e denari nello sport con le finalità non lucrative dell'ente.

E veniamo alla seconda esigenza a mio avviso imprescindibile.

Parto da quanto dichiarato dalla stessa agenzia delle entrate in una recente audizione per l'esame del disegno di legge governativo di riforma del terzo settore. Si deve spostare l'attenzione dalle finalità oggettive dell'attività (così come sono oggi stabilite dall'art. 73 del Tuir: esercizio o meno di una attività commerciale) a quelle soggettive (distribuzione o non distribuzione di utili). E solo l'esistenza o meno del lucro soggettivo può dare diritto o meno al godimento delle agevolazioni fiscali previste per il mondo dello sport. Non vi è dubbio che, oggi, se non si svolge attività abituali di cessioni di beni o servizi le sportive non sono in grado di recuperare le risorse da investire nelle attività sportive, tanto più se non sono gestite in forma imprenditoriale.

Di questo ne aveva già in maniera parziale dato atto il legislatore tributario nel momento in cui, all'art. 149 del Tuir, aveva previsto che le sportive non perdessero mai la loro natura di enti non commerciali anche in presenza di prevalenza di proventi di tale natura. Ma occorre avere il coraggio di andare avanti e di esentare da imposizione, per quanto compatibile, ad esempio, per l'iva, con il legislatore comunitario, le attività oggettivamente commerciali poste in essere da soggetti sportivi privi di lucro soggettivo. Anche se, questo, si ponesse in regime di concorrenza con soggetti profit.

Appare ad avviso di chi scrive incredibile che l'art. 2 del decreto legislativo 24.03.2006 n. 155 sull'impresa sociale non consideri "beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati" nell'ambito dello sport.

Rivista la disciplina civilistica e fiscale dei soggetti che "fanno sport dilettantistico" sia sotto il profilo civilistico che fiscale, non resta, ultima ma non ultima, quella che riguarda gli aspetti "lavoristici"

Non possiamo scrivere, come abbiamo fatto, che lo sport può garantire sbocchi occupazionali ai giovani, licenziare ogni anno migliaia di laureati in scienze motorie, fare master in management sportivo e prevedere, poi, che debbano andare a fare i "dilettanti". Il problema, oggettivo, che il sistema sport non genera le risorse necessarie ad un regolare inquadramento di chi opera nel settore non può più essere la scusa per non fare nulla.

Punto di partenza non può che essere l'entrata in vigore, dal primo gennaio di quest'anno, dell'art. 2 del decreto legislativo 81/2015 che, dopo aver fatto venir meno la possibilità di stipulare contratti a progetto o di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro ha ribadito, principio già presente nella c.d. "riforma Fornero" che "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro".

Ne deriva che qualsivoglia diversa formalità di inquadramento dovrà essere espressamente provata.

Inoltre, l'introdotta presunzione secondo la quale si dovrà applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro ha ulteriormente ridotto lo spazio dell'inquadramento della prestazione di lavoro in palestra per la quale, a questo punto, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non troverà solo applicazione per le prestazioni eterodirette ma anche per quelle etero - organizzate.

Rimangono, invece, estranee all'applicazione di detta presunzione "le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Questo costituirà sicuramente un profilo che incentiverà la gestione dei centri attraverso società e associazioni sportive dilettantistiche che, sotto questo profilo, si troveranno sicuramente di gran lunga agevolate rispetto ad analoghi centri gestiti in forma di impresa nella gestione del personale. La norma di deroga appena citata lasciava, però, ancora l'ombra di un dubbio.

Ossia se le collaborazioni citate in detta disposizione (art. 2 co. II lett. d) d. lgs. 81/15) fossero quelle fiscalmente previste dall'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir (i famosi compensi che costituiscono reddito diverso e come tali non sono soggetti a contributi previdenziali) o se il legislatore del jobs act avesse ipotizzato una collaborazione coordinata e continuativa nello sport che fosse "diversa" dalle c.d. collaborazioni sportive.

Sul punto è giunta in soccorso la prassi amministrativa. Con l'interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015.

A seguito di apposita istanza presentata dal Coni, il Ministero, ha chiarito, dopo una breve rassegna della disciplina legislativa vigente, che il legislatore aveva: "l'obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche" intendendovi, quindi, ricomprendere il Coni, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva, in considerazione "della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona" citando, a tal fine, anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014.

Pertanto, conclude il Ministero, "in forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva". Non vi è dubbio che il Ministero si inserisce in un filone interpretativo (vedi sul punto anche la circolare del Ministero del lavoro 21.02.2014) secondo il quale per la specificità dell'attività svolta nel settore sportivo, il Legislatore abbia previsto la creazione di una nuova area lavorativa non soggetta a contribuzione previdenziale.

A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d'Appello di Firenze citata dal Ministero, si possono aggiungere le decisioni della Corte d'Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – "Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica") e quella del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.

Ma, ferme restando le note riserve, già più volte manifestate da chi scrive, circa la compatibilità di questa tesi con il sistema costituzionale di welfare esistente nel nostro Paese (vedi anche l'art. 38 secondo comma della Costituzione), non vi è dubbio che la presa di posizione Ministeriale in commento conduce ad una ulteriore riflessione importante. Crea un collegamento che, ad onor del vero, il testo della norma non sembra esprimere in maniera così decisa, tra la disciplina delle "collaborazioni" di cui all'art. 2 comma due lett. d) del decreto legislativo 81/2015 e quelle di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, sembra dirci il Ministero che la disciplina fiscale dei compensi agli sportivi abbia trovato inquadramento "lavoristico" nella norma di deroga appena citata. Ne deriva che ove si sia, nello sport, nell'ambito delle collaborazioni a carattere continuativo, a titolo esclusivamente personale, queste "necessariamente" ricadono nella applicazione della norma fiscale sui redditi diversi che porta, come tale, l'esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Se questa, a prima vista, sembra una notizia lieta per il mondo dello sport, non possiamo dimenticare che la portata di questa norma, nell'interpretazione che ne offre il Ministero (che, ricordiamo, vede comunque di segno contrario diverse sentenze di legittimità tra le quali Cass. Sez. Lavoro n. 21245/2014, nonché Cass. Sez. terza n. 31840/2014) è comunque di non pacifica applicazione. Infatti, contrariamente a quello che accade, invece, nel lavoro sportivo

professionistico dove l'inquadramento è ex lege (vedi l. 91/81), la collocazione tra i redditi diversi per quello dilettantistico si ha solo quando non si ricada nei redditi di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti e professioni.

Tale problematica è stata confermata da altro intervento ministeriale che ha ritenuto che "anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero – organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero – direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla Giurisprudenza in ordine alla «indisponibilità della tipologia contrattuale» (v. ad es. Corte Cost. Sent. N. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2".(Circolare n. 3/2016 del 01.02.2016)

Pertanto, ad oggi, nell'ambito delle prestazioni che possono essere rese nei confronti di una associazione o società sportiva dilettantistica avremo che le stesse, sia pure con una certa dose di approssimazione e semplificazione, potranno essere inquadrate nella forma del lavoro subordinato, dell'esercizio di arti o professioni o nella forma di compenso sportivo, come tale, in quest'ultimo caso, non soggetto a contributi previdenziali e assicurativi.

Resta ancora da esplorare il significato della scelta del legislatore di differenziare il regime applicabile alle prestazioni d'opera in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, dalle ordinarie classificazioni codicistiche di lavoro subordinato o autonomo; se l'introduzione della "categoria" della prestazione resa nell'ambito dello sport dilettantistico sia in posizione di terzietà rispetto alla classica alternativa autonomia– subordinazione o, diversamente, come va definita. Infine, quali le tutele e le provvidenze che dovrebbero assistere i prestatori di attività sportivo - dilettantistica in forza di un diritto che evolve dalla Carta Costituzionale che "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"

Ma le novità sono presenti anche in altre forme di rapporto di lavoro applicabile allo sport.

Il già citato decreto legislativo 81, entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno, ha previsto che: "Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile[...] Fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro ..."

Si poneva il problema di quale fosse l'ampiezza del concetto di imprenditore introdotto dalla norma al fine di valutare se, nell'ambito dello sport, il limite delle prestazioni accessorie si ponesse a settemila o a duemila euro annui.

Anche qui, ponendo un ulteriore discrimine a sfavore di chi gestisce i centri in forma imprenditoriale, il messaggio Inps 02.02.2016 n. 8628 ha chiarito che: " .. è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita iva e/o codice fiscale numerico non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti:

.....

Associazioni e società sportive dilettantistiche

....."

Pertanto il limite per i sodalizi riconosciuti ai fini sportivi dal Coni sarà comunque sempre, per le prestazioni accessorie di euro settemila.

Novità sono presenti anche per i lavoratori subordinati che operano nello sport dilettantistico.

Infatti, il 22 dicembre scorso la Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l'Italia, e la SLC-CGIL, la FISASCAT –CISL e la UILCOM- UIL, hanno sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti del mondo sportivo.

Tale accordo sostituisce, modificandolo in maniera sostanziale, il precedente accordo sottoscritto dalla Federazione Imprenditori impianti sportivi, sigla anch'essa operante nell'ambito della Confcommercio e da tempo scaduto.

Per mero scrupolo si evidenzia solo il dato della scarsa rappresentatività dell'ente firmatario tra i sodalizi potenzialmente interessanti ai contenuti del contratto. Importante appare l'individuazione della sfera di applicazione del contratto: "i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale dipendente" e che siano posti fuori dal campo di applicazione: "della disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti regolati in modo specifico dalla legge 23 marzo 1981 n. 91". Vengono poi indicati, in maniera esaustiva "gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nel campo di applicazione" del contratto.

Attenzione particolare è stata data alle qualifiche professionali di natura strettamente sportiva, dando così risposte contrattuali a un tema sempre più bisognoso di definizioni e declaratorie coerenti e pienamente aderenti alle regole che sono alla base della normativa nazionale europea ed internazionale in materia. In tale contesto si è voluto dare specifico risalto al Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) elaborato dal CONI e dalla Scuola dello Sport.

Se, da un lato, tale documento costituisce un elemento positivo di chiarezza per le molteplici posizioni di "lavoro" esistenti nell'ambito dello sport dilettantistico, è altrettanto vero che appare comunque privo di quel salto di "qualità" che il settore avrebbe titolo a pretendere. Ad esempio, silenzio assoluto sulle prestazioni d'opera nel settore dello sport dilettantistico fino ad oggi, in posizione, quasi totalizzante, retribuite con i compensi defiscalizzati di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.

Perplessità nascono, infine, dalla possibilità, non colta, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 81/2015, di prevedere, all'interno della contrattazione collettiva nazionale, la possibilità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali non scatti la presunzione di applicazione delle modalità del rapporto di lavoro subordinato in presenza del coordinamento datoriale sui modi e i luoghi di svolgimento della prestazione.

Questa analisi potrebbe essere a breve oggetto di modifica con riferimento ai contenuti del Decreto Legislativo 28 gennaio 2016 n.15. E' la disposizione che recepisce, all'interno del nostro ordinamento la direttiva 2013/55/UE (che ha modificato la direttiva 2005/36/CE), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale norma avrà, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, un effetto impattante anche sul mondo dello sport. Infatti l'art. 5, andando a modificare il medesimo articolo del D.Lgs. 09.11.2007 n. 206, nell'individuare le Autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi attribuisce al Comitato Olimpico nazionale italiano la competenza per il riconoscimento delle "professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara". Nonché al Ministero delle Infrastrutture la competenza per quella di "assistente bagnante". Questo comporterà che se detti professionisti intenderanno fornire i propri servizi in un altro paese dell'Unione, rispetto a quello di residenza, in modo temporaneo, potranno farlo in base a come sono costituiti (ossia il loro diritto di esercizio) nel loro paese di origine. Ciò avrà delle indubbie ripercussioni anche nel mondo dei "lavoratori dello sport". Ben sappiamo come in Italia la legge 91/81, preposta alla definizione del professionismo sportivo ha trovato applicazione solo in quattro discipline (calcio, pallacanestro, golf e motociclismo). Ne dovrà derivare, a seguito della iniziativa di ispirazione comunitaria, che la platea dei "professionisti dello sport" si dovrà necessariamente allargare.. . Concludiamo con una notizia positiva sugli adempimenti posti a carico delle sportive. Infatti gli obblighi conseguenti all'erogazione di compensi per prestazioni sportive è stata oggetto, da quest'anno di una modifica.

Le associazioni che hanno versato anche ritenute su compensi: rimane confermato l'invio della certificazione unica entro il sette marzo e del mod. 770 semplificato entro il primo di agosto 2016. Per quelle, invece, che hanno erogato solo compensi ex art. 67 primo comma lett. m tutte per importi inferiori ai 7.500 euro e pertanto non soggetti a ritenuta dovranno provvedere all'invio della certificazione unica entro il primo di agosto rimanendo, però, esonerati dall'invio del modello 770 semplificato

Le altre proposte di legge sullo sport

Ho già ricordato che la Camera dei deputati ha incardinato, davanti alla competente Commissione, la discussione sulla proposta di legge n. 1680, primi firmatari i deputati Fossati e Molea, il primo ex presidente e il secondo tutt'ora in carica, di importanti enti di promozione sportiva. Va detto subito che, dall'articolato attualmente all'esame del Parlamento, non possiamo aspettarci la soluzione di nessuno dei problemi sopra accennati che affliggono lo sport.

Il rischio è che la proposta in esame, che ha indubbi aspetti positivi, invece, potrebbe avere un impatto minimale sul mondo sportivo e ritardare la formulazione di un più ampio articolato che tocchi i temi sopra proposti.

Va segnalato positivamente il contenuto dell'art. 2. Contiene un riconoscimento "atipico" di personalità giuridica per le associazioni sportive il cui fine meritevole, la limitazione di responsabilità dei dirigenti, è oscurato da una disciplina eccessivamente ferragginosa.. Innanzitutto non si comprende per quale motivo ci si limita a riportare che le associazioni "rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora ". Semplicità di tecnica legislativa avrebbe suggerito di fare riferimento all'art. 14 del codice civile. Ma, soprattutto, vincola tale limitazione alla tenuta della rigorosa contabilità prevista per le Onlus dall'art. 20 bis del dpr. 600/73. In aggiunta impone ulteriori vincoli statuari di non utilizzabilità del fondo comune per il finanziamento della spesa corrente, fondo comune al quale dovranno affluire i "contributi e le quote annuali degli associati". Una domanda sorge spontanea: per queste associazioni come si finanzia la spesa corrente? Chi redigerà gli accurati rendiconti previsti come obbligatori e, soprattutto, chi controllerà tutto questo? Tali vincoli appaiono del tutto anacronistici in una realtà come l'attuale in cui si vedono società a responsabilità limitata con un euro di capitale sociale e cooperative del tutto prive di vincoli sotto questo profilo. Quante saranno le associazioni che non preferiranno lasciar perdere tale procedura o richiedere il classico riconoscimento alla Regione che prevede vincoli minori?

L'art. 5 prevede il riconoscimento del "volontariato sportivo". Cosa significa in termini pratici? (non sembra, dal tenore della disposizione, che si possa intendere l'applicazione integrale della legge sul volontariato, anche perché questa prevede un volontariato "esclusivamente" gratuito, mentre poi il provvedimento prevede di elevare a 10.000 euro i compensi detassati per lo sport)

L'art. 6 contiene una condivisibile tutela dei marchi delle sportive ma che, proprio per la natura del loro sfruttamento commerciale, si limita necessariamente a poche realtà top level

L'art. 7 allarga la detrazione fiscale prevista per le spese di iscrizione a corsi sportivi da parte di minorenni, anche agli over 60. anche qui, per la tipicità della agevolazione, si ritiene coinvolga, anche se giustamente, una minoranza di praticanti.

L'art. 8 contiene l'innalzamento del livello al di sotto del quale si possono godere una serie di agevolazioni fiscali. Fra queste l'innalzamento a 350.000 euro della soglia per l'applicabilità della legge 398/91. L'incremento da 7.500 a 10.000 della fascia esente sui compensi sportivi, l'incremento da 200.000 a 400.000 dell'importo delle sponsorizzazioni per le quali scatta la presunzione di spesa pubblicitaria e da 1.500 a 3.000 euro l'ammontare annuo delle liberalità su cui possa scattare la detrazione per oneri. L'aumento della fascia esente rischia di produrre esclusivamente un incremento dei costi dei club (quindi l'effetto contrario rispetto alle intenzioni).

L'incremento del limite di applicabilità della legge 398/91 potrebbe far correre il rischio di facilitare ben noti fenomeni evasivi legati al mondo delle sponsorizzazioni. L'incremento da 200.000 a 400.000 senza precisare che tale presunzione non consente la prova contraria, per le aziende sponsor, sotto il profilo dell'anti economicità della prestazione rende poco significativo anche tale margine, condivisibile, anche se non sappiamo quanto coincidente con la politica di revisione delle detrazioni il raddoppio dell'importo del contributo su cui applicare al detrazione fiscale.

L'art. 10 esclude per le manifestazioni sportive cui partecipano le sportive l'obbligo del pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione delle musiche previsto dalla legge sul diritto d'autore. Peccato che parli solo di manifestazioni e per gli allenamenti?

L'art. 11 prevede l'esclusione delle sportive dall'obbligo di invio del modello EAS. Sicuramente utile ma irrilevante per la vita del club.

L'art. 12 prevede una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportiva. Interessante se non fosse che si prevede che le uniche modifiche al quadro normativo esistente siano quelle necessarie "al coordinamento" delle vigenti. Da evidenziare l'introduzione della gratuità della visita medica agonistica anche per i maggiorenni a carico delle Regioni. Le Regioni lo sanno di questo costo che sta per arrivarli sulla testa in caso di approvazione della legge?